

Verona, 19.12.2023

Spett.le Cliente

LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI FINE ANNO

Nell'ultima settimana dell'anno, si deve porre particolare attenzione al momento di emissione e di ricezione delle fatture attive e passive, per gli effetti che si possono determinare rispetto all'esigibilità dell'imposta e al diritto alla detrazione.

Come affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, l'esercizio della **detrazione dell'IVA** è, in linea generale, **subordinato all'esistenza di un duplice requisito**:

1. **avvenuta esigibilità dell'imposta (requisito sostanziale) che dipende dal momento di effettuazione dell'operazione;**
2. **possesso di una fattura** redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72 (requisito formale).

In via ordinaria, l'art. 1 del DPR 100/98 **consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo.**

Tuttavia, è **fatta eccezione "per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"**, vale a dire per le fatture **"a cavallo d'anno"**.

Sul piano operativo, dunque, **non può essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di dicembre 2023** (entro il termine del 16 gennaio 2024 con liquidazioni su base mensile) per gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2023, **se la fattura è ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2024.**

FATTURAZIONE IMMEDIATA

È il caso, ad esempio, di un servizio, il cui corrispettivo è pagato il 27 dicembre 2022, documentato da fattura emessa dal prestatore il 3 gennaio 2024 e in tale data recapitata via Sdl al committente.

A norma dell'art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, è infatti possibile **l'emissione del documento entro dodici giorni dal momento di effettuazione** dell'operazione (quest'ultima data deve comunque essere riportata sulla fattura, se diversa da quella di emissione).

In una circostanza come quella appena rappresentata, mentre il cedente è tenuto a far confluire l'IVA nella liquidazione dell'ultimo mese o trimestre 2023, **il cessionario o committente non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell'ultima liquidazione periodica del 2023**, neppure se procedesse ad annotare il documento ricevuto entro il 15 gennaio 2024, proprio per effetto del richiamato art. 1 del DPR 100/98.

FATTURAZIONE DIFFERITA

L'eccezione prevista da tale norma concerne anche le ipotesi di fatturazione differita (ad esempio le cessioni di beni scortate da DDT), il cui **termine di emissione del documento ex art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72 è il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Se la consegna dei beni è avvenuta in dicembre 2023, il documento potrebbe essere emesso il 15 gennaio 2024, **senza consentire al cessionario di esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione riferita al precedente mese di dicembre.**

ACQUISTI DA SOGGETTI UE NELLA LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE

Per le operazioni domestiche, ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, **vige il meccanismo del reverse charge**, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

Se l'acquisto avviene da un soggetto stabilito nella Ue, **l'IVA è applicata mediante integrazione del documento ricevuto ed è assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione.**

Per effetto dell'art. 47 del DL 331/93, difatti, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente". Solamente dopo l'annotazione dell'imposta "a debito", tuttavia, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

Emissione	Ricevimento/Registrazione	Detrazione
Dicembre 2023	Ricevuta e registrata a Dicembre 2023	Detrazione nel Dicembre 2023
Dicembre 2023	Ricevuta a Dicembre 2023, ma registrata nel 2024 (entro Aprile)	Detrazione in Dichiarazione IVA 2024 e registrazione tramite sezionale
Dicembre 2023	Ricevuta a Dicembre 2023, ma registrata nel 2024 (dopo Aprile)	Detrazione non ammessa
Dicembre 2023	Ricevuta e registrata a Gennaio 2024	Detrazione ammessa a Gennaio 2024

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti

*Studio ass.to
Basso - De Bortoli - Zambelli*